



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI NOLA**

Il Giudice designato, dr.ssa Federica Salvatore  
nella causa R.G. n. 5061/2016

**TRA**

████████████████████ rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso,  
dall'avv. Giuseppe Picozzi e Fabrizio Schettino

ricorrente

**E**

**SIRIO SICUREZZA INDUSTRIALE s.c.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Italice Perlini e Gaetano Cappucci

convenuta

all'udienza del 10.5.2018  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 1, comma 48, l. 92/2012 il ricorrente chiedeva di accertare la nullità del licenziamento perché ritorsivo, con conseguente dichiarazione della continuità giuridica del rapporto, reintegra nel posto di lavoro e condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.858,71) dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione; in ogni caso, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti il 23.12.2015, perché privo della giusta causa e del giustificato motivo, per insussistenza del fatto contestato, con le conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, l. 300/1970; in via del tutto gradata, di accertare l'illegittimità del licenziamento per altre ragioni con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 18, comma 5, l. 300/1970. A fondamento delle domande azionate deduceva, in primis, il carattere discriminatorio e ritorsivo del licenziamento, stante la sua posizione di RSA della ██████████ e le frequenti pressioni ricevute dalla società per indurlo a mutare sigla sindacale di appartenenza; in secondo luogo, l'insussistenza del fatto contestato, per avere egli sempre fruito dei permessi di cui all'art. 79



D.lgs. 267/2000 - costituenti un diritto soggettivo del lavoratore dipendente che ricopra incarichi amministrativi - per partecipare ai Consigli Comunali, alle Commissioni di cui era membro o alle riunioni dei Capi Gruppo (rivestendo anche la carica di Presidente del gruppo consigliere dell'██████████) ovvero per motivi istituzionali legati al mandato ricevuto.

Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva la legittimità del licenziamento e la proporzione tra il fatto commesso e la sanzione espulsiva applicata, stante la gravità determinata dall'utilizzare i permessi per scopi diversi da quelli istituzionali.

Con ordinanza del 12.7.2016 la domanda veniva rigettata ritenuta la sussistenza e la proporzionalità dei fatti contestati al ricorrente.

Con ricorso in opposizione ██████████ ha ribadito le difese già svolte nella fase sommaria, precisando altresì le attività istituzionali compiute in occasione della fruizione dei permessi di cui all'art. 79 commi 4 e 5.

La società convenuta, del pari, ha ribadito l'infondatezza della domanda chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi fatti dedotti solo in sede di opposizione.

Ammessa la prova orale richiesta dalle parti, all'odierna udienza previa discussione della causa, la controversia è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429 primo comma c.p.c. di cui è stata data lettura.

Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dei fatti nuovi dedotti dal ricorrente.

Sul punto, si segnala la sentenza della Suprema Corte (Cass., 19142/2015) nella quale si afferma che nel rito introdotto con la legge n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita la modificazione della domanda ("emendatio libelli") non è ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della "causa petendi", ossia introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso (nella specie la presenza di un motivo ritorsivo a base del licenziamento), effettuata soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1 comma 49 l. 92/2012.

Nel caso di specie, in sede di opposizione il ricorrente ha indicato puntualmente quali attività istituzionali aveva svolto nelle ore di permesso richieste ex art. 79 commi 4 e 5 nei vari giorni oggetto di contestazione disciplinare e di rilievo investigativo; in altri termini, si è limitato a specificare fatti già genericamente dedotti in sede sommaria, nella quale aveva allegato di aver sempre utilizzato i permessi per le finalità istituzionali previste dalla legge e non per scopi diversi. Una tale specificazione dei fatti rientra senza dubbio nel concetto



giuridico di emendatio e non di mutatio libelli, non introducendo in giudizio una nuova causa petendi.

Nel merito, tuttavia, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato, per le motivazioni in parte già esposte nella fase sommaria e che vanno ribadite in questa fase del giudizio, in quanto ulteriormente confermate dall'istruttoria orale svolta.

Con lettera del 11.12.2015 la Sirio ha comunicato al ricorrente una contestazione disciplinare nella quale gli imputava i fatti di seguito sintetizzati:

1) *“avere reiteratamente abusato, con una condotta contraria alla buona fede e con false attestazioni, del suo diritto a godere di permessi per cariche elettive, in quanto non utilizzati per gli scopi per i quali sono attribuiti, ma per fini personali, mettendo in atto comportamenti di possibile rilevanza penale”*; seguiva, poi, l'analitica descrizione delle attività - diverse da quelle per le quali il ricorrente aveva formalmente richiesto i permessi - compiute dallo Iorio nei giorni 6, 7, 9, 10, 16, 20, 23, 24 e 30 novembre 2015 e dalla società convenuta ricostruite attraverso l'attività di un investigatore;

2) *“le contestiamo, inoltre, la sua assenza ingiustificata del giorno 10 ottobre 2015 in quanto Ella alle ore 23,05 del giorno 9 ottobre 2015, incurante delle esigenze organizzative aziendali, telefonava in azienda comunicando che il giorno successivo sarebbe stato impegnato in attività istituzionale senza comunque fornire, prontamente e puntualmente, la necessaria documentazione a supporto dell'assenza”*;

3) *“le contestiamo, ancora, tutte quelle certificazioni relative alla fruizione dei permessi ex art. 79, co. 4 e 5, del T.U.E.L. che Ella ci sta producendo, in quanto mancanti dell'attestazione dell'Ente a sostegno della loro necessità per l'espletamento del mandato elettorale. Non viene esibito, infatti, alcun riscontro del legame specifico che deve esserci tra la carica ricoperta e l'attività svolta, essendo, le stesse, sorrette soltanto ex post, in maniera arbitraria senza una comunicazione preliminare e puntuale dell'attività connessa all'espletamento del mandato per la quale il permesso è richiesto”*;

4) infine, è stato contestato al ricorrente che i permessi di cui all'art. 79 commi 4 e 5, per le modalità e i tempi con cui sono stati richiesti, avevano il solo scopo non di soddisfare reali esigenze istituzionali legate al mandato del ricorrente, ma quello di *“completare l'intera giornata lavorativa nei casi in cui la durata della riunione non è uguale o superiore al turno di lavoro, rispondendo alla sua mera comodità di non dover ritornare sul posto di lavoro per un periodo di tempo limitato”*.



Risulta anche dai documenti di causa che la società convenuta, in relazione a tali fatti, con lettera datata 22.12.2015, ha comunicato al ricorrente il licenziamento disciplinare per giusta causa ai sensi dell'art. 33 lett. B) CCNL di primo livello.

Va premesso, in linea generale, che alla fattispecie in esame si applica pacificamente, quanto alle conseguenze dell'invalidità del licenziamento, la disciplina di cui all'art. 18 l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012.

Dal punto di vista sostanziale, la norma cui fare riferimento per valutare la legittimità o meno del licenziamento impugnato è costituita, innanzi tutto, dall'art. 79 D.lgs. 267/2000.

A mente di tale articolo, gli amministratori degli enti locali, che siano anche dipendenti pubblici o privati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento del mandato elettorale ricevuto. In particolare, la norma prevede tre tipi di permessi: 1) permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle riunioni, tra gli altri, del Consiglio Comunale, della Giunta, delle Commissioni consiliari ovvero delle Conferenze dei Capigruppo *“per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”* (art. 79, commi 1 e 3); 2) permessi retribuiti concessi ai Presidenti dei Gruppi Consiliari dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti *“per un massimo di 24 ore lavorative al mese”* (art. 79, comma 4); 3) permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, *“qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato”* (art. 79, comma 5).

Va anche notato che tali diritti, proprio perché insindacabili da parte del datore di lavoro - che non può rifiutarsi di concederli al lavoratore che li richieda, neppure ove il diniego sia determinato da esigenze aziendali -, sono sottoposti dalla norma a precisi limiti sia temporali che funzionali.

Ed infatti, dalle norme citate si ricava che i permessi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 79 sono concessi senza limiti di orario, purché si contengano nei limiti temporali di durata della riunione: ciò implica necessariamente che il diritto a fruire di tali permessi sia goduto solo dal lavoratore che abbia effettivamente partecipato alla riunione consiliare e per il tempo di effettiva durata della stessa, oltre che per il tempo necessario per gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro.

Per quanto concerne, poi, i permessi di cui all'art. 79, comma 4, si deve ritenere che, benché la norma non contenga l'analogo riferimento funzionale previsto al successivo comma 5, anche essi siano fruibili da parte dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, nei limiti delle 24 ore mensili, esclusivamente per l'espletamento degli incarichi connessi alla loro qualifica di Presidente del Gruppo Consiliare.



A completamento del sistema, il sesto comma dell'art. 79 prevede che: *“L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente”*.

Tale previsione è volta a garantire sia il datore di lavoro sia l'Ente pubblico tenuto al pagamento finale delle giornate lavorative in cui il dipendente ha fruito dei permessi per partecipare alle attività istituzionali, consentendo ad entrambi di controllare che i permessi siano stati correttamente goduti in relazione agli specifici scopi per i quali sono concessi dalla legge.

Passando ad esaminare le diverse censure mosse al licenziamento, va innanzi tutto escluso il carattere discriminatorio e ritorsivo, ribadendo le considerazioni già svolte nella fase sommarie, atteso che alcun elemento ulteriore è stato indicato dalla parte ricorrente a sostegno del vizio dedotto.

In particolare, il ricorrente ha dedotto la discriminatorietà e ritorsività del licenziamento a lui comminato, da un lato, per l'attività sindacale svolta all'interno dell'azienda a decorrere dal 13.12.2013, quale rappresentante aziendale della ██████████ dall'altro lato, quale rappresaglia per la carica amministrativa ricoperta.

Al riguardo, in linea generale, va effettuata una distinzione tra il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo, caratterizzandosi le due diverse fattispecie non solo per gli elementi costitutivi, ma anche per il regime probatorio a ciascuna applicabile.

L'art. 4 della l. 604/1966 dispone che: *“Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata”*.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ampliando tali ipotesi e ritenendo affetto da nullità anche il licenziamento adottato per rappresaglia o per ritorsione, richiede per entrambe le fattispecie (quella della discriminazione e quella della ritorsione) la prova da parte del lavoratore della sussistenza in capo al datore del motivo illecito esclusivo e determinante (anche da ultimo Cass., 3986/2015; Cass., 24648/2015; Cass., 10834/2015; ed in precedenza, tra le tante, Cass., 6282/2011; Cass., 12349/2003).

Va, tuttavia, evidenziato che, di recente, a seguito degli impulsi comunitari e delle riforme attuate in tema di licenziamento dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, si è andata affermando la tendenza ad attuare una netta distinzione (ancora non recepita dalla giurisprudenza di legittimità) tra le ipotesi di discriminazione e quelle di ritorsione, rientrando nella prima categoria le ipotesi di licenziamenti adottati in presenza dei fattori di rischio tipicamente



individuati dalla legge - rispetto ai quali è del tutto irrilevante l'intento soggettivo dell'agente e il motivo formalmente addotto - e, nella seconda ipotesi, i licenziamenti comminati dal datore di lavoro al solo scopo di rappresaglia o vendetta nei confronti del lavoratore, per circostanze che esulano dai fattori di rischio tipizzati - rispetto ai quali non solo devono ricorrere tutti i presupposti di cui all'art. 1354 c.c., ma assume rilevanza decisiva la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, che escludono in radice l'unicità del motivo ritorsivo).

In tale ottica, nella valutazione della sussistenza di una discriminazione diventa essenziale l'elemento di comparazione tra le diverse posizioni soggettive (quella esposta ai fattori di rischio e tutte le altre per così dire "neutre"), essendo sufficiente *"che sia accertata l'esistenza di elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti, o comportamenti discriminatori..."* (in tal senso, art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150/2011; art. 40, comma 1, d.lgs. n. 198/2006).

Dalle disposizioni normative citate si ricava il principio generale secondo cui nelle ipotesi tipiche di discriminazione non è più necessario che il lavoratore dimostri che l'intento discriminatorio ha costituito il motivo esclusivo e determinante del licenziamento che l'ha colpito, essendo sufficiente che egli deduca e dimostri un trattamento differenziato in danno del soggetto che agisce, rispetto all'elemento di comparazione che non è portatore dello stesso fattore (tipico) di rischio.

Nel caso di specie, non solo non risulta fornita la prova che lo svolgimento dell'attività sindacale e dell'attività istituzionale da parte del ricorrente è stato il motivo unico e determinante che ha indotto la società a procedere alla contestazione disciplinare prima ed al licenziamento poi; ma, anche accedendo alla soluzione interpretativa da ultimo citata, il ricorrente non ha neppure dedotto l'esistenza di un elemento di comparazione da cui presumere la discriminatorietà del licenziamento adottato nei suoi confronti.

Anche il carattere ritorsivo va escluso per la mancanza di prova da parte del ricorrente dell'unicità del motivo e della pretestuosità dei fatti posti a base della contestazione disciplinare. Né a dimostrazione dell'intento ritorsivo può essere invocata la contestazione disciplinare comunicata al ricorrente nel 2013, atteso che essa oltre a non essere stata seguita da alcuna sanzione, è temporalmente troppo distante dalla contestazione oggetto del presente giudizio per dimostrare in via presuntiva l'unicità del motivo illecito.

Va, infine, anche sottolineato che i fatti contestati al ricorrente nel procedimento disciplinare oggetto del giudizio non hanno alcuna attinenza con la qualifica di RSA rivestita dal ricorrente.



Passando ad esaminare la questione relativa alla sussistenza dei fatti contestati, va innanzi tutto precisato che la Suprema Corte con una prima pronuncia aveva ritenuto che il diritto alla reintegra spettasse solo in caso di insussistenza del fatto “materiale” posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attiene al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (cfr. Cass., 23669/2014).

Di recente, la Suprema Corte, chiarendo la portata della norma ed alcuni dubbi interpretativi che erano sorti nelle prime applicazioni della riforma, ha ulteriormente precisato che: *“Quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n. 23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quarto comma, cit.”* (Cass., 20540/2015).

Tale pronuncia, letta nella sua interezza, non risulta in contrasto con la nozione di “fatto contestato” enucleata dalla precedente pronuncia del 2014, in quanto chiarisce ulteriormente che il fatto contestato per essere ritenuto “sussistente” (ovvero per escludere la sanzione della reintegra) deve non solo esistere nella sua materialità ed interezza (da qui il richiamo al “fatto contestato”), ma anche che esso non deve essere del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico; in altri termini, deve comunque integrare un fatto giuridicamente apprezzabile, astrattamente sanzionabile ed imputabile al lavoratore licenziato.

Nel caso di specie - a prescindere dalle valutazioni in ordine alla congruità delle modalità di comunicazione delle ore di permesso fruito dal ricorrente ed alla mera comunicazione del godimento dei permessi di cui ai commi 4 o 5, senza la specificazione dell'attività istituzionale effettivamente compiuta nelle varie ore - l'istruttoria espletata nella presente fase del giudizio ha confermato tutte le circostanze contestate al ricorrente ed analiticamente riportate nel verbale ispettivo depositato dalla società convenuta già nella fase sommaria e posto a base della contestazione con riferimento agli accadimenti delle singole giornate.

In particolare, i testi [REDACTED] anno dichiarato di aver partecipato personalmente ad effettuare gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti del ricorrente ed hanno confermato di aver predisposto e firmato la relazione, riportando in essa gli



appunti presi giorno per giorno in base a quanto da loro stessi osservato, unitamente agli altri due colleghi che hanno proceduto all'accertamento investigativo, [REDACTED]

Ad esempio, il teste [REDACTED] riferito che "gli appostamenti iniziavano la mattina verso le 5,00 quando l'azienda ci diceva che il turno di lavoro era dalle 6,00 e verso ora di pranzo quando il turno era dalle 14,00. Gli appostamenti venivano effettuati dislocandoci con una vettura alla fine della strada di accesso dell'abitazione del ricorrente che è una strada chiusa con sbocco obbligato sulla strada principale sulla quale noi ci posizionavamo e con le altre vetture ci dislocavamo negli altri luoghi dove il ricorrente avrebbe dovuto recarsi. Nel momento in cui il ricorrente usciva di casa, lo seguivamo dandoci il cambio con le altre macchine apposte lungo il percorso e per verificare quali attività svolgesse durante l'orario indicato dalla società. Confermo che tutte le circostanze riportate nella relazione investigativa corrispondono a quanto da me stesso riscontrato in prima persona e da quanto rilevato dai miei collaboratori, con i quali ero costantemente in contatto e che comunque provvedevano ad annotare tutti i singoli spostamenti e gli orari...Riconosco le foto alla pagina 18 della memoria e ricordo di averle scattate io su una piazza dove lo Iorio ha posizionato la macchina che si vede raffigurata in primo piano e io stesso l'ho visto scendere dalla macchina per accompagnare il bambino a scuola. Non ho fotografato il bambino per riservatezza...Anche le foto di pagina 21 le ho fatte io...Preciso che le foto di pagina 32 e 33 ritraggono il bar già raffigurato nelle immagini di pagina 21 della memoria dove lo Iorio si recava sempre. Le altre due foto di pagina 32 e 33 quelle davanti alla saracinesca chiusa con più soggetti sono state scattate durante un funerale a cui lo Iorio ha partecipato e preciso che la saracinesca dove sono posizionati i soggetti raffigurati si trova sulla piazza dove era collocata anche la chiesa nella quale avveniva il funerale. Preciso che dalla strada chiusa all'inizio della quale noi eravamo appostati si vede solo il cancello d'ingresso della proprietà e posso dire con certezza che nei giorni in cui abbiamo fatto gli appostamenti nessuno è entrato a casa dello Iorio alle sei della mattina...in relazione alla domanda che mi viene fatta dal procuratore del ricorrente preciso che non tutti i momenti della giornata vengono fotografati e che le fotografie servono solo a corredo di quella che è l'attività di investigazione che è analiticamente riportata nella relazione, anche perché le circostanze di tempo e di luogo non sempre consentono il rilievo fotografico al fine di non vanificare poi l'intera attività investigativa. Preciso nuovamente che io stesso ho predisposto la relazione investigativa anche con riferimento alla giornata del 16 novembre 2015. Preciso anche che non abbiamo scattato foto davanti al cimitero in quanto lì davanti non c'era lo Iorio e lì avevamo fatto un punto di





*ritrovo in attesa che arrivasse il funerale. Preciso che poi io e i miei uomini abbiamo preferito andare via dal cimitero prima che arrivasse il funerale in quanto siamo stati avvicinati da quattro uomini a bordo di due scooter che ci hanno minacciato nel senso letterale del termine...”.*

Con specifico riferimento agli accadimenti del 16 novembre 2015, poi, il teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Preciso che io personalmente ho svolto l’attività di appostamento il giorno 16 novembre 2015 insieme ad altri quattro colleghi, negli altri giorni ho coordinato le attività insieme a Centracchio dall’ufficio di Isernia. Centracchio, invece, è stato sempre presente in loco agli appostamenti. Io in quel periodo avevo altri impegni per cui ho partecipato fattivamente solo il 16 novembre. La mattina del 16 novembre l’appostamento è iniziato alle 5,30 io ero posizionato nella piazza vicino al bar di via Paisiello dove poi ho effettuato le riprese; Centracchio era appostato in prossimità dell’abitazione del ricorrente, ossia immediatamente all’uscita della strada chiusa dove si trova la casa del ricorrente per avvistarlo in caso di uscita da casa e poi vi erano altre due vetture, una in prossimità della scuola del figlio del ricorrente ed un’altra in prossimità del Comune. Io stesso ho predisposto il rapporto insieme al Centracchio ed agli altri dato che il rapporto costituisce la sintesi dei vari accertamenti compiuti. Il ricorrente è arrivato di fronte al bar verso le ore 8,00-8,15, in prossimità dell’entrata a scuola e lì ho scattato la prima delle foto allegate alla memoria di costituzione nella presente fase di opposizione alla pagina 32 che mi viene mostrata e che riconosco come la foto da me scattata. Contemporaneamente ho registrato anche un video allegato alla produzione del convenuto nella fase sommaria e che almeno all’apparenza esterna mi sembra essere quello custodito nella produzione della fase sommaria. Le altre foto presenti con riferimento al giorno 16 sia nella memoria dell’odierna fase processuale che della fase sommaria sono state scattate dagli altri colleghi non so chi tra [REDACTED] che pure erano presenti alle attività. Le foto comunque ritraggono il ricorrente nei pressi del cimitero dove mi è stato riferito dagli altri colleghi che il ricorrente si è recato sempre nella mattinata del 16. Il ricorrente si è trattenuto nei pressi del bar circa una mezz’ora, poi io e un’altra macchina lo abbiamo seguito fino al Comune, qui il ricorrente si è trattenuto una mezz’ora-tre quarti d’ora e poi quando è uscito noi lo abbiamo sganciato ed è stato agganciato da altre due macchine. Per quello che è accaduto negli altri giorni io sono a conoscenza dei fatti per come riportati nella relazione investigativa predisposta sulla base del resoconto degli altri colleghi. Su domanda preciso che io non ho visto se la mattina del 16 qualcuno sia entrato a casa del ricorrente prima delle 8,00 dato che come ho detto io ero appostato davanti al bar; in ogni caso posso dire che dalla strada principale in cui facevamo l’appostamento la porta di ingresso della casa del ricorrente non si vede per cui bisognerebbe fare la domanda a [REDACTED] che era appostato alla fine del*



*vicolo. Da quello che ricordo a mente il ricorrente è andato via dal Comune verso le 10.00, 10 e qualcosa. Per maggiore precisione dovrei consultare la relazione. Io poi, come ho detto, mi sono sganciato e non ho più effettuato pedinamenti nella giornata, dato che al mio posto è subentrata la collega [REDACTED]. Preciso che in quella giornata non ho avuto contatto con i colleghi e che il giorno dopo ci siamo sentiti per predisporre la relazione sulla giornata. Da quello che mi hanno detto i colleghi il ricorrente in quel giorno si è recato anche al cimitero, ma lì poiché i colleghi sono stati avvicinati da alcuni soggetti su delle moto hanno ritenuto più opportuno sospendere il servizio per la giornata. A seguito di domanda del procuratore del ricorrente ribadisco che confermo non solo quanto in essa riportato per il giorno 16, ma anche quanto indicato con riferimento agli spostamenti del ricorrente negli altri giorni, trattandosi di dati riferitimi giorno per giorno dai miei collaboratori. A seguito di domanda del procuratore del ricorrente che con riferimento sempre al giorno 16 chiede conferma della presenza del ricorrente presso una chiesa, preciso che ora non ricordo nei minimi dettagli il contenuto della relazione investigativa a cui mi sono riportata e dovrei consultare per essere maggiormente preciso ricordando con precisione solo gli accadimenti che io stesso ho visionato”.*

A sconfessare le puntuali e concordanti dichiarazioni di tali testi non possono essere invocati né i documenti depositati dal ricorrente ed in particolare i verbali delle commissioni ovvero delle adunanze dei capigruppo, né le dichiarazioni degli altri testi escussi.

Ed infatti, il teste [REDACTED], con dichiarazioni in parte contrastanti con quelle rilasciate dal teste [REDACTED] comunque impreciso su molte delle circostanze oggetto di contestazione disciplinare - ha riferito: *“Non ricordo nello specifico cosa ho fatto il 7 novembre 2015, credo che come tutti i giorni ho svolto la mia attività istituzionale... Ricordo l’evento legato al cortometraggio “Primitivamente” benché non sappia dire in questo momento il giorno in cui si è tenuto. Però posso dire con certezza, dato che l’evento è stato da me organizzato con i fondi della Comunità Europea, che l’evento si è tenuto il sabato mattina verso le 9,00 al teatro Italia, anche perché era aperto alla partecipazione delle scolaresche. Ricordo bene che all’evento ha partecipato anche Iorio sin dalla mattina ma non posso dire a che ora sia arrivato in quanto non lo ricordo. Ricordo bene che era un sabato mattina in quanto io, prima di partecipare all’evento, ho accompagnato mia figlia a scuola a Pomigliano dove lei entra alle 8,10. Prima di accompagnare mia figlia a scuola stavo a casa... Analogamente, non ricordo dove ero il 9 novembre né so dove era lo Iorio. Non ricordo se il 9 novembre c’è stata una riunione con i capi gruppo. Mi viene mostrato il verbale della riunione della prima commissione allegato alla pagina 14 della produzione del ricorrente nella fase sommaria e riconosco come mia la firma apposta sullo stesso. Preciso anche alle ultime due righe del verbale si da atto che alle ore 20,00 la commissione viene chiusa per motivi*



istituzionali ma non ricordo quali essi fossero né ricordo cosa io abbia fatto dopo le 20,00 quando la commissione si è chiusa. Analogamente non ricordo cosa io ho fatto né cosa ha fatto lo Iorio il 16 novembre. Non so se egli si sia incontrato con [REDACTED] Con riferimento agli eventi del 20 novembre 2015 ed a quanto si dava incarico al presidente Iorio di fare nel suddetto verbale, posso dire con certezza che io stesso l'ho coadiuvato nella stesura del documento da portare al consiglio comunale in quanto in prima persona mi occupavo dei lavoratori del consorzio in qualità di membro dell'ambito territoriale ottimale della regione Campania, dove i lavoratori del consorzio dovrebbero essere stabilizzati. Tuttavia non posso dire con certezza che la predisposizione di tale documento è avvenuta esattamente alla fine della seduta della commissione. Preciso che le riunioni e gli incontri tenuti da noi capi gruppo e membri delle commissioni non avvenivano sempre nei locali comunali stante la carenza di locali idonei, di personale e anche di beni strumentali e poi la casa comunale è aperta negli orari prefissati. Per cui capitava spesso che ci incontrassimo per redigere i documenti a casa mia, a casa dello Iorio o anche a casa del sindaco. Non vi erano orari prestabiliti in quanto in base alle necessità ci incontravamo alle varie ore della giornata, dalla mattina presto alla sera tardi... Non ricordo neppure cosa ho fatto il 30 novembre 2015. Con riferimento ai giorni 23 e 24 novembre preciso che come emerge dagli atti che mi vengono sottoposti ad esame, il 23 novembre ero assente e quindi non so cosa sia avvenuto però dal verbale evinco che il verbalizzante è stato il consigliere [REDACTED] il 24 invece io ero presente e come annotato sul verbale io sono uscito alle 16,30 e anche questo verbale è redatto dal consigliere [REDACTED]. In linea generale posso dire che quando i verbali sono redatti dai consiglieri comunali, che solitamente hanno categoria C, sono più precisi e riportano le specifiche presenze anche alla ripresa dei lavori mentre quando sono redatti dai dipendenti sono predisposti in forma sintetica. Di pomeriggio i verbali sono redatti sempre dai consiglieri perché i dipendenti hanno terminato i loro lavori. Su domanda del magistrato rispondo che la riunione della commissione si tiene anche se assente il presidente purchè vi sia il vice presidente ed il numero legale. In mancanza del vice presidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano. Aggiungo ulteriormente che quando qualcuno si allontana temporaneamente, se non lo fa notare, la circostanza non è verbalizzata salvo poi, ove si debba votare il provvedimento oppure si debba rifare l'appello per la verifica del numero legale, dare atto di tale assenza. Nel 2015 avevo una Mitsubishi. Mi vengono mostrate le foto riportate alle pagine 32 e 33 della memoria e nelle stesse riconosco certamente il consigliere Iorio ma non riconosco le altre persone raffigurate. Sono certo però che non si tratta di consiglieri comunali. Mi viene mostrato il doc. 36 della produzione di parte ricorrente relativo al verbale di conferenza dei capi gruppo del 16



novembre 2015 e dallo stesso evinco che io non ero presente e che al mio posto era presente io consigliere Maietta che era del mio stesso gruppo. Le verbalizzazioni della commissione dei capi gruppo sono redatte da un dipendente comunale che apre il verbale all'inizio della seduta, previo appello e registrazione delle presenze...".

Anche il verbale della Conferenza dei Capigruppo redatto per il giorno 16 novembre 2015 non risulta in contrasto con quanto osservato dagli ispettori, considerato da un lato che gli stessi hanno dichiarato di aver abbandonato i pedinamenti per quella giornata verso le 11,00, dato l'avvicinamento di alcuni soggetti e l'esigenza di non far saltare l'intera operazione di pedinamento; dall'altro lato, che, come dimostrano la stessa relazione investigativa e le dichiarazioni degli investigatori, le distanze dalla Casa Comunale alla chiesa in cui si stava svolgendo il funerale, nonché al cimitero, sono minime e percorribili in auto in pochi minuti.

Parimenti, non può inficiare le dichiarazioni rilasciate dagli investigatori l'attestazione del parroco circa l'inizio della funzione funebre alle 9,30 del 16 novembre 2015, in quanto del tutto compatibile con la presenza dello Iorio fuori della funzione intorno alle 10.15, così come riferito dal teste Rogliani, che ha visto uscire il ricorrente dalla Casa Comunale intorno alle 10,00.

Sulla base di tali elementi l'ulteriore istruttoria richiesta dalla parte ricorrente con specifico riferimento agli accadimenti del 16 novembre 2015 non appare decisiva al fine di condurre ad una diversa valutazione dei fatti.

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni, pertanto, emerge chiaramente la prova dei fatti contestati al ricorrente (ossia di aver utilizzato i permessi, almeno in parte, per scopi diversi da quelli propri di ciascuno di essi) con false attestazioni.

Inoltre dal complesso dei fatti contestati al ricorrente e risultanti dagli atti emerge che sussiste anche l'ulteriore circostanza contestata al ricorrente, ossia di aver utilizzato i permessi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 "al solo scopo di completare l'intera giornata lavorativa nei casi in cui la durata della riunione non è uguale o superiore al turno di lavoro rispondendo alla comodità di non dover tornare sul posto di lavoro per un tempo limitato".

Ed infatti, dall'analisi dei tempi e dalle modalità di richiesta e di godimento dei permessi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 emerge una fruizione quanto meno anomala degli stessi: i permessi risultano fruiti quasi sempre negli stessi giorni in cui erano previste anche le sedute consiliari e nelle ore immediatamente antecedenti o seguenti le riunioni stesse, nella maggior parte dei casi coincidenti con la fascia oraria dalle 6,00 alle 9,00 di mattina.



Sul punto, peraltro, il teste [REDACTED] ha dichiarato di non aver visto nessuno entrare in casa del ricorrente in tali fasce orarie e gli altri testi escussi non hanno saputo riferire con precisione la loro presenza presso l'abitazione del ricorrente.

Va anche sottolineato che il ricorrente nel mese di novembre 2015 ha esaurito tutte le ore di permesso, retribuite e non retribuite, concesse dalla legge. Anche tale circostanza, unita alle modalità ed ai tempi di fruizione dei permessi ex art. 79 commi 4 e 5, contribuisce a far presumere che essi non venivano goduti, almeno non sempre, per esigenze istituzionali legate alla qualità di Presidente del Gruppo Consiliare di cui era esponente.

Ciò posto, come già osservato nella fase sommaria, i fatti contestati al ricorrente rientrano anche nella previsione dell'art. 33 lett. B) del CCSL di primo livello (allegato alla produzione del ricorrente e rubricato "Licenziamento senza preavviso"), secondo il quale: *"In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge"* e risultano proporzionati rispetto alla sanzione comminata.

Dai fogli delle presenze depositati dalla convenuta, infatti, risulta che la prestazione lavorativa del ricorrente era alquanto discontinua e che la richiesta di permessi ex art. 79, 4 e 5 comma, negli stessi giorni in cui già il ricorrente fruiva degli altri permessi rendeva del tutto sporadica la sua presenza al lavoro, con evidenti disservizi nell'organizzazione del lavoro da parte della convenuta.

Dai documenti in atti, poi, emerge anche che le richieste dei permessi ex art. 79, commi 4 e 5, avvenivano, seppure non per volontà del ricorrente, con brevissimo preavviso rispetto all'orario di inizio della prestazione lavorativa del ricorrente, con evidente difficoltà per la società di organizzarsi diversamente.

Non può, infine, ritenersi decisivo il fatto che il comportamento non rientri tra quelli specificamente elencati dalla norma contrattuale dopo la declaratoria generale del comportamento sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, considerato che lo stesso contratto collettivo identifica l'elencazione in esso contenuta del tutto indicativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Federica Salvatore, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;



2) condanna [REDACTED] a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Nola, 10/05/2018

Il Giudice  
Dott.ssa Federica Salvatore

